Documentazione per l'attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali



Legge di delegazione europea 2019-2020 A.C. 2757A.S. 1721

Informazioni sugli atti di riferimento	
A.C.	2757
A.S.	1721
Titolo:	Legge di delegazione europea 2019-2020
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	29
Date:	
adozione quale testo base:	9 settembre 2020
Commissione competente :	XIV Unione Europea
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

A seguito delle modifiche approvate presso il Senato, il disegno di legge consta ora di **29 articoli**, che recano **disposizioni di delega** riguardanti il recepimento di **38 direttive** europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a **17 regolamenti** europei. L'articolato contiene, inoltre, **principi e criteri direttivi specifici** per l'esercizio della delega relativa a **18 direttive**.

Si ricorda che durante l'esame presso il Senato:

- è stato modificato il Titolo della legge in "Delegazione europea 2019-2020", inserendovi quindi il riferimento all'anno in corso:
- sono stati inseriti nove nuovi articoli: 21, sull'uso delle informazioni finanziarie nelle indagini; 22, sulla riduzione dell'incidenza dei prodotti di plastica nell'ambiente; 23, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE; 24, sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari; 25, sulla cartolarizzazione; 26, sull'emissione di obbligazioni garantite; 27, sulla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento; 28, sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare; 29, sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;
- sono state apportate modifiche agli articoli: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19 e 20;
- sono state inserite sei direttive nell'Allegato A: direttiva (UE) 2019/2034 sulla vigilanza prudenziale; direttiva (UE) 2019/2162 sull'emissione di obbligazioni garantite; direttiva (UE) 2019/2235 sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto; direttiva (UE) 2020/262 sul sistema generale delle accise; direttiva (UE) 2020/284 sugli obblighi per i prestatori di servizi di pagamento; direttiva (UE) 2020/285 sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per le piccole imprese;
- è stata soppressa una direttiva dall'Allegato A: direttiva (UE) 2019/475 sull'inclusione di alcune zone italiane nel territorio doganale dell'Unione.

L'articolo 1 al comma 1 reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione elencati nell'allegato A ed oggetto degli articoli da 3 a 29 del provvedimento in esame. L'allegato A elenca 38 direttive da recepire con decreto legislativo. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, il comma 1 in esame rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In virtù di una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato, si specifica che nell'adozione dei decreti legislativi il Governo dovrà tenere altresì conto "delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19". Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 dell'articolo in esame dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi attuativi esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Lo stesso comma 3 prevede inoltre che, in caso di incapienza del Fondo per il recepimento della normativa europea, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri

sono **emanati solo successivamente** all'entrata in vigore dei **provvedimenti legislativi** che **stanziano le occorrenti risorse finanziarie**, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (<u>legge 31 dicembre 2009, n. 196</u>).

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, quindi trasposte con fonti secondarie, come tali inidonee a istituire sanzioni penali. Può, infine, altresì trattarsi di violazioni di regolamenti dell'Unione europea. La delega è conferita per gli atti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019-2020, per i quali non siano già previste sanzioni.

L'articolo 3, modificato al Senato, contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

L'articolo 4 detta i criteri di delega per l'attuazione del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva 2018/1972/UE), approvato l'11 dicembre 2018 ed il cui termine per il recepimento è fissato al 31 dicembre 2020. Il Senato ha modificato o introdotto alcuni deci principi criteri direttivi specifici dettati dall'articolo in esame.

L'articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, cd. RED I). L'articolo è composto di un unico comma, contenente però venticinque criteri di delega. Il Senato ha modificato o introdotto alcuni deci principi criteri direttivi specifici dettati dall'articolo in esame.

L'articolo 6 detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle **Autorità garanti della concorrenza** degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.

L'articolo 7, modificato al Senato, reca la delega al Governo per l'attuazione nell'ordinamento interno della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che ha disciplinato i casi di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

L'articolo 8, modificato al Senato, reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la quale stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

L'articolo 9 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

L'articolo 10 detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive* - CRD), il secondo il regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation* - CRR), che definiscono un sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative.

L'articolo 11, modificato al Senato, detta i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2014/806. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD) che, insieme al regolamento (UE) n. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation - SRMR), che definisce un sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie.

L'articolo 12, modificato al Senato, detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (testo abrogativo e di rifusione della precedente Direttiva 2009/72/CE sul mercato elettrico e modificativo della Direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica).

L'articolo 13 reca, al comma 1, i princìpi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

L'articolo 14 reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del <u>regolamento (UE) 2016/429</u> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale. Il Senato ha operato alcune modifiche nel presente articolo; alcune di esse integrano le materie della disciplina di delega, con principi e criteri direttivi attinenti a divieti di commercializzazione e di prelievo di alcuni pesci (lettere c) e d) del comma 2), a misure di incentivazione finanziaria per i soggetti che sviluppano buone prassi di allevamento (lettera m)), alla formazione periodica in alcune materie degli operatori e dei professionisti degli animali (lettera n)), a misure restrittive e sanzioni relative al commercio, all'importazione e alla conservazione di specie animali (lettera q)).

L'articolo 15 reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei, relativi, rispettivamente, ai dispositivi medici in generale ed ai dispositivi medici diagnostici in vitro - regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, come modificato dal regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, e regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017. Il Senato ha operato alcune modifiche nel presente articolo, anche al fine di introdurre il riferimento al citato regolamento (UE) 2020/561.

L'articolo 16 delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale.

L'articolo 17, modificato al Senato, delega il Governo all'adozioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione e alle commissioni di conversione valutaria.

L'articolo 18 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III ("Quadro di certificazione della cibersicurezza") del <u>regolamento (UE) 2019/881</u>, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»).

L'articolo 19, modificato al Senato, al comma 1 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941, sul mercato interno dell'energia elettrica e sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, mentre al comma 2 detta specifici principi e criteri direttivi da seguire.

L'articolo 20 detta principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 20121, nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del <u>regolamento (UE) 2019/1238</u>, sul **prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)**.

L'articolo 21, introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio.

L'articolo 22 ,introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della <u>direttiva (UE)</u> 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che contiene disposizioni sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

L'articolo 23 ,introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

L'articolo 24 ,introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del <u>regolamento (UE) 2019/2088</u> del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

L'articolo 25 ,introdotto al Senato, reca princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del <u>regolamento (UE) 2017/2402</u>, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive <u>2009/65/CE</u>, <u>2009/138/CE</u> e <u>2011/61/UE</u> e il <u>regolamento (CE) n. 1060/2009</u> e il <u>regolamento (UE) n. 648/2012</u>.

L'articolo 26 ,introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della <u>direttiva (UE)</u> <u>2019/2162</u>, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.

L'articolo 27 ,introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della <u>direttiva (UE)</u> 2019/2034, sulla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento.

L'articolo 28, introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che, intervenendo in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, adegua il diritto dell'Unione alle proposte di revisione della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (SCTW) e abroga la direttiva 2005/45/CE.

L'articolo 29, introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della <u>direttiva (UE)</u> 2019/1151, relativa all'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento interviene in una pluralità di materie; in particolare assumono rilievo le materie di esclusiva competenza statale rapporti dello Stato con l'Unione europea; sistema tributario; mercati finanziari; ordinamento penale, previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere a), e), l) ed o) nonché le materie di competenza concorrente tutela della salute, ordinamento della comunicazione; produzione di energia; alimentazione (articolo 117, terzo comma) e la materia di competenza residuale regionale agricoltura.

In tal senso il testo già prevede:

- all'articolo 14, nell'ambito della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili, un principio di delega (comma 2, lettera e) che prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione di misure d'urgenza in materia di sanità animale;
- all'articolo 15, nell'ambito della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, e al regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione, uno specifico principio e criterio direttivo (comma 2, lettera f) per facilitare, previo accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, l'acquisto di dispositivi dall'estero.

Al riguardo, si segnala che **l'articolo 1** delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per il recepimento delle direttive e per dare attuazione agli altri atti dell'Unione Europea di cui agli articoli da 3 a 20 e all'allegato A; tra le direttive inserite nell'allegato A, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento al recepimento della direttiva 2019/520 in materia di telepedaggio stradale, della direttiva 2019/1158 in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare, della direttiva 2019/1161 in materia di promozione dei veicoli puliti;

Inoltre:

• l'articolo 4 reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle

comunicazioni elettroniche:

- l'articolo 5 reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- **l'articolo 7** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;
- l'articolo 18 delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di certificazione della cibersicurezza, del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza»);:detta, inoltre, specifici principi e criteri direttivi;
- l'articolo 19 demanda al Governo di adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
 presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti
 (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore
 dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE; detta, inoltre, specifici principi e criteri
 direttivi.

Con riferimento a tali norme, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi

Senato: Nota breve n. 244

Camera: Nota Questioni Regionali n. 131

4 dicembre 2020

Camera Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione

.

osservatorio@camera.it - 066760-3855

CD_legislazione